

Legge regionale 26 aprile 1999 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali.

Art. 17

(Norma transitoria relativa a fondi assegnati alle Province)

1. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n.3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 febbraio 1995, n.8, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quelli cui l'impegno si riferisce, qualora sussistano comprovati motivi a giustificazione del ritardo nell'attuazione dell'investimento.